



PREMESSE

- La Fondazione Istituto Geriatrico "La Pelucca" Onlus è iscritta alla Camera di Commercio di Milano;
- la Fondazione Istituto Geriatrico "La Pelucca" Onlus gestisce una Residenza Sanitaria Assistenziale (di seguito RSA) "Residenza La Pelucca" con sede in Via Campanella 8/10 a Sesto San Giovanni accreditata e contrattualizzata dalla Regione Lombardia che costituisce un'unità d'offerta socio-sanitaria classificata come Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani, autorizzata al funzionamento per n. 108 posti letto con provvedimento n. 582 del 21.12.2009 dell'ASL della Provincia di Milano ed accreditata dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 11260 del 10.02.2010 per n. 108 posti letto, dei quali n. 108 contrattualizzati e di cui 23 accreditati come Nucleo Alzheimer con DGR 1455 del 31.10.2013;
- che la Residenza Sanitaria Assistenziale è una struttura destinata ad accogliere soggetti anziani non autosufficienti, non curabili a domicilio, portatori di patologie geriatriche, neurologiche e neuropsichiatriche stabilizzate;
- l'Ospite e/o il firmatario del contratto ha manifestato l'intenzione di frequentare il servizio gestito dalla struttura, mediante domanda (agli atti) corredata dalla documentazione sociosanitaria presentata in data __ / __ / ____;
- l'accoglimento nella struttura può avvenire solo a seguito di specifica ammissione disposta in base a valutazione multidimensionale, avendo verificato che l'Ospite abbia le caratteristiche e le condizioni di bisogno previste per le RSA;
- che per tutti i richiedenti, l'accesso alla struttura è subordinato al rispetto di una graduatoria regolante gli ingressi in RSA, generata seguendo i criteri individuati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- che con la pratica d'ingresso le parti beneficiarie delle prestazioni erogate, acconsentono al trattamento dei dati ivi raccolti, nonché di tutti quelli futuri scaturenti dalla fruizione delle prestazioni erogate dalla RSA, secondo quanto previsto dall'art. 13 D. Lgs. 196/2003;
- che il/i richiedente/i ha/hanno ricevuto copia della Carta dei Servizi dell'Ente quale parte integrante a tutti gli effetti dell'efficacia del presente contratto, prendendone visione ed accettandone in toto le condizioni ed il tipo di prestazioni descritte, nonché avendo assunto cognizione di tutto ciò che non risulta compreso nella retta;
- che le parti beneficiarie delle prestazioni erogate sono consapevoli della possibilità spettante all'Ente di aggiornare periodicamente le rette di degenza giornaliera previa comunicazione scritta agli interessati;
- che le parti beneficiarie sono consapevoli che il presente contratto è funzionale all'assegnazione di un posto letto accreditato avente carattere PERMANENTE dal __ / __ / ____ ed accettano altresì che, per motivi di ordine sanitario-organizzativo, valutati esclusivamente dalla Direzione Sanitaria dell'Ente, il posto letto attribuito al momento dell'accesso in struttura, potrà essere sostituito da altro; in tale ipotesi le parti beneficiarie delle prestazioni non potranno opporsi alle decisioni assunte, ma sarà onere della Direzione dell'Ente darne tempestiva comunicazione scritta alle persone di riferimento dell'ospite, fatta salva la facoltà di recesso dal presente contratto;
- che le parti beneficiarie hanno facoltà di avanzare richieste scritte di trasferimento su altro posto letto (diversa soluzione abitativa-residenziale), presentandole alla Direzione dell'Ente, ma dette richieste potranno essere prese in considerazione solo se:
 - si creino le condizioni per l'eventuale trasferimento su altro posto letto;
 - non esistano impedimenti di ordine sanitario-organizzativo, valutati esclusivamente dalla Direzione Sanitaria;



- nel caso in cui ciò risulti essere compatibile con l'offerta residenziale complessiva;
- che è nella facoltà della Direzione Sanitaria dell'Ente, anche in assenza di parere favorevole delle persone di riferimento, e, là ove ciò risulti opportuno, dare segnalazione all'Ufficio Accoglienza dell'ente, affinché si proceda alla definizione della posizione giuridica dell'ospite con particolare riguardo alla nomina di Amministratore di Sostegno;
- l'ingresso non potrà aver corso senza la sottoscrizione del presente atto e senza che le parti abbiano preso cognizione e sottoscritto esplicitamente le cosiddette clausole vessatorie, riproposte in coda al presente contratto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra

- la Fondazione Istituto Geriatrico "La Pelucca" Onlus, di seguito denominata per brevità Fondazione, con sede legale in Sesto San Giovanni (MI) Via Campanella 8/10 - C.F. 85001850156, legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore, _____, domiciliato per la carica ove sopra che delega per la stipulazione del presente contratto il Direttore Generale

e

- il/la Sig./Sig.ra ___ c.f. ___ nato/a a ___ il ___ residente a ___ prov. ___ via ___ n° ___ in qualità di ___ di seguito per brevità indicato come "Ospite"
- il/la Sig./Sig.ra ___ c.f. ___ nato/a a ___ il ___ residente a ___ prov. ___ via ___ n° ___ in qualità di ___ di seguito per brevità indicato come "Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno" (da compilare in caso di tutela/curatela/amministratore di sostegno)
- il/la Sig./Sig.ra ___ c.f. ___ nato/a a ___ il ___ residente a ___ prov. ___ via ___ n° ___ in qualità di ___ dell'Ospite del CDI, di seguito per brevità indicato come "tutore/curatore/amministratore di sostegno" (da compilare per obbligazione economica assunta in via solidale da un terzo)
- il/la Sig./Sig.ra ___ c.f. ___ nato/a a ___ il ___ residente a ___ prov. ___ via ___ n° ___ in qualità di ___ dell'Ospite del CDI di seguito per brevità indicato come "Fideiussore e/o Obligato in solido" ai sensi degli artt. 1936 e ss. c.c. (da compilare solo se l'obbligazione economica è assunta in via solidale da altri "terzi")

si stipula quanto segue

**ART.1 – Oggetto del contratto**

Oggetto del contratto è la presa in carico dell'Ospite da parte della Fondazione per l'erogazione delle appropriate prestazioni aventi natura socio-sanitaria, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente e futura di Regione Lombardia per le RSA e dalla Carta dei Servizi e dal "Regolamento di accesso alla RSA della Fondazione", quale parte integrante e sostanziale del presente contratto (ALL. 3), in cambio dell'impegno, da parte dell'Ospite e dei soggetti obbligati al presente contratto, al pagamento della tariffe dovute.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – Decorrenza/cessazione del contratto

Il contratto decorre dal giorno __ / __ / __ __ __ __, data di ingresso dell'Ospite (come riportato nel FASAS), e cesserà per:

- a) volontà delle parti beneficiarie di recedere dal presente atto, per cui necessita di un preavviso scritto di almeno 15 (quindici) giorni (si richiama il contenuto del successivo art.10);
- b) impossibilità da parte della Fondazione di erogare le prestazioni oggetto del contratto;
- c) sopraggiunte condizioni psico-fisiche dell'Ospite che non risultano più compatibili con la permanenza in comunità o siano tali da rendere la prosecuzione delle cure incompatibile con i requisiti di appropriatezza del ricovero rispetto a posti letto accreditati (tali condizioni verranno accertate, incontestabilmente, dal Direttore Sanitario della Fondazione); in tal caso l'Ente dovrà attivarsi con il Comune di provenienza e con l'ASL di riferimento perché le dimissioni avvengano in forma assistita;
- d) inadempimento all'obbligo di pagamento per 2 (due) mensilità delle tariffe dovute (o della parte a carico degli obbligati), secondo quanto disposto dai successivi artt. 6 e 13.

ART. 3 – Obblighi della Fondazione

La Fondazione si obbliga ad erogare assistenza avente natura socio-sanitaria secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente e futura di emanazione nazionale o di Regione Lombardia per le RSA e dalla Carta dei Servizi con i relativi "Regolamento di accesso alla RSA" e "Codice Etico della Fondazione" in vigore, nonché delle successive variazioni ed integrazioni di tutta la documentazione qui richiamata che risultino essere approvate dal Consiglio di Amministrazione ed attengano alla gestione dell'ospitalità e dell'offerta dei servizi erogati.

Accanto alla preminente attività di natura socio-sanitaria la Fondazione si obbliga a garantire le seguenti prestazioni:

- tenuta della documentazione sanitaria e sociosanitaria
- rispetto dei protocolli assistenziali e delle procedure interne legate alla somministrazione dei servizi
- custodia dei beni personali consegnati ed accettati
- copertura assicurativa rispetto ad eventuali danni che possano derivare ai beni ricevuti in consegna, previo accertamento di eventuali responsabilità dirette dell'Ente
- copertura assicurativa coprente la responsabilità civile anche per i danni involontariamente cagionati in conseguenza di un fatto accidentale e/o imputabile a negligenza, imprudenza o imperizia; la polizza non prevede franchigie opponibili ai terzi danneggiati
- rispetto della privacy
- diffusione della Carta dei Servizi
- raccolta della Customer Satisfaction almeno una volta l'anno e diffusione dei risultati ottenuti
- specificazione attraverso la Carta dei Servizi, o attraverso altri mezzi ritenuti idonei, del tipo di prestazioni che non sono incluse nella retta di degenza in vigore, secondo le decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione
- rilascio di certificazioni ai fini fiscali riguardo i servizi che prevedono una compartecipazione al costo da parte dell'utente, entro i tempi annuali utili ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi



ART. 4 - Modalità di erogazione delle prestazioni

Le modalità di erogazione delle prestazioni/servizi sono descritte nel dettaglio nell'allegata Carta dei Servizi – parte integrante e sostanziale del presente contratto (ALL. 1).

In ogni caso i servizi operano nel rispetto delle abitudini dell'Ospite e nel confronto continuo con i famigliari, con i quali viene condiviso il Progetto Individuale e le successive variazioni.

Art. 5 – Obblighi dell'Ospite e dei Fideiussori e/o Obbligati in solido

L'Ospite si obbliga a:

- a fronte delle prestazioni erogate, alla corresponsione mensile della retta, come fissata dal Consiglio di Amministrazione;
- corrispondere all'Amministrazione della Fondazione una cauzione pari ad una mensilità;
- consegnare alla Fondazione in fotocopia i seguenti documenti: Carta d'Identità, Codice Fiscale, Carta SISS e tesserini di esenzioni, riconoscimenti di invalidità, gli esiti di esami ematici e strumentali e delle visite specialistiche effettuate recentemente;
- riferire altri dati che verranno richiesti, ed in particolare i nominativi e indirizzi completi dei parenti, altre notizie anagrafiche (n° figli maschi e femmine, stato civile, ecc.) e sulle abitudini di vita;
- sottostare ad un periodo di prova di 30 (trenta) giorni per verificare la compatibilità reciproca ed il possesso da parte dell'Ospite delle caratteristiche e delle condizioni di bisogno previste per il tipo di unità d'offerta gestito. Durante questo periodo ognuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo di fornire spiegazioni. La Fondazione si riserva ogni decisione circa eventuali dimissioni anche dopo un periodo di prova favorevole, per motivi che possono essere già citati nel regolamento o non contemplati in esso, la cui gravità è stabilita dalla stessa Fondazione (tra i quali anche quello del mancato rispetto degli obblighi economici di cui agli articoli 5, 6 e 8);
- nulla opporre circa eventuali dimissioni disposte dalla Fondazione, come da successivo art.13;
- rispettare ed osservare il presente contratto e tutte le norme statutarie e regolamentari in vigore nella Fondazione;
- accettare il trasferimento presso le competenti strutture ospedaliere in caso di malattia acuta;
- accollarsi le spese come da "Regolamento di accesso alla RSA";
- farsi carico delle eventuali spese sanitarie non comprese nella retta giornaliera (visite specialistiche ed esami non riconosciuti dal SSR) e delle spese personali (abbigliamento, generi voluttuari);
- comunicare tempestivamente alla Fondazione eventuali variazioni riguardanti le persone di riferimento o sostegno (es. amministratore di sostegno).

A fronte delle prestazioni erogate, il/i sottoscrittore/i del presente contratto si obbligano al rispetto del presente contratto e del "Regolamento di accesso alla RSA", nonché di eventuali ulteriori regole vigenti all'interno della struttura e delle eventuali variazioni successive deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Gli stessi si obbligano, altresì, in solido con gli eventuali altri Obbligati, alla corresponsione mensile dell'importo della tariffe, e di ogni altra somma dovuta alla Fondazione sulla base del presente accordo, assumendo il ruolo di Fideiussori per detto obbligo economico, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1936 e ss. c.c., senza beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 6 – Deposito cauzionale e tariffe

Previamente all'ingresso in struttura è richiesto il pagamento di un deposito cauzionale, pari ad una mensilità di retta (30 giorni).

In caso di inadempimento nel pagamento delle rette di degenza è consentito all'Ente di trattenere a scopo di garanzia l'intero importo della cauzione versata, salvo il recupero delle maggiori somme a debito.

Con l'addebito dell'ultima retta di degenza si procederà a compensazione della stessa sul deposito cauzionale per il calcolo delle eventuali somme a debito o credito.

Le tariffe sono indicate nella Carta dei Servizi, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto (ALL. 1) e comprende le prestazioni elencate nel citato Regolamento di accesso alla RSA.



La retta prevista per l'anno _ _ _ _ ammonta ad euro 00,00 (zero/00) giornalieri per la camera a _ _ posti letto.

Il corrispettivo di cui sopra potrà essere adeguato, in caso di proroga, sulla base dell'incremento ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente.

Le tariffe vengono fissate dal Consiglio di Amministrazione, generalmente una volta l'anno; in caso di variazione, la Fondazione provvederà ad informare gli obbligati mediante comunicazione scritta, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'applicazione.

La decorrenza dell'aumento delle tariffe non potrà essere retroattiva.

Gli Obbligati, nel termine di giorni 15 (quindici), avranno facoltà di recedere dal presente contratto mediante comunicazione scritta da far pervenire alla sede della Fondazione.

Il contratto si intenderà risolto al ricevimento della manifestazione di recesso.

Nel silenzio degli Obbligati, decorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, il corrispettivo così come variato si intenderà accettato.

In particolare, si concorda quanto segue:

- a) eventuali ritardi all'ingresso e/o all'avvio delle prestazioni, rispetto alla data fissata dal contratto di ingresso, sono disciplinati secondo il Regolamento di accesso alla RSA;
- b) in caso di accoglienza presso la struttura nel corso del mese, si applica la tariffa in vigore per i giorni di frequenza;
- c) in caso di decesso, o per eventuali dimissioni da parte della Fondazione, le tariffe dovute dovranno essere versate comprendendo il giorno della liberazione del posto;
- d) nel computo delle giornate di presenza viene sempre addebitata per intero la retta riferita al giorno d'ingresso e di uscita;
- e) nel caso di assenza, breve o prolungata (per cause diverse dal ricovero ospedaliero e non dipendenti dal gestore), per la conservazione del posto e dei servizi specifici, le tariffe dovute dovranno essere versate regolarmente;
- f) trascorsi 30 (trenta) giorni di assenza e manifestandosi l'esigenza di posti, la Fondazione potrà disporre la dimissione dell'Ospite dalla struttura;
- g) per le assenze dovute a ricovero ospedaliero, vacanze o permanenze extra istituzionali autorizzate, la retta verrà addebitata per intero nei primi 15 gg., subirà una riduzione pari al 20% dal 16° giorno al 40° giorno, e ritornerà ad essere addebitata integralmente dal 41° gg. in poi;
- h) qualora le condizioni fisiche e/o psichiche rendessero incompatibile la permanenza dell'Ospite nella comunità, in qualsiasi momento, ognuno dei soggetti che sottoscrivono il presente accordo, si impegna a provvedere ad altra idonea sistemazione dell'Ospite; analogo impegno viene preso dai sottoscrittori per tutti i casi in cui l'Ospite non possa o non voglia restare presso la Fondazione;
- i) il mancato pagamento delle tariffe dovute per due mensilità consecutive comporterà la risoluzione di diritto del contratto, salvo diversi accordi di dilazione dei pagamenti previamente intervenuti con la Direzione.

Nei casi di cui alle lettere h) e i), l'Ente gestore si impegna comunque ad attivarsi con il Comune e con l'ASL perché le dimissioni avvengano in forma assistita.

Art. 7 – Modalità di pagamento delle tariffe

Il pagamento della tariffe è dovuto in forma mensile e il termine è stabilito entro il _ _ di ogni mese, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione; il versamento potrà essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:

- SDD (addebito automatico in conto corrente)
- Bonifico bancario sui seguenti conti correnti:
Codice IBAN IT90D0845320706000000015350
Codice IBAN IT88C0503420701000000030250
Codice IBAN IT19G0335901600100000070387

In caso di mancato pagamento gli Obbligati saranno soggetti di interessi moratori pari al tasso di interesse legale aumentato di 3 (tre) punti, oltre le maggiori spese.



Art. 8 – Mancato pagamento delle tariffe – Responsabilità di ogni Fideiussore/Obbligato in solido

In caso di mancato pagamento della tariffe dovute (o della parte di esse a carico degli obbligati) per due mensilità consecutive, salvo diversi accordi di dilazione dei pagamenti previamente intervenuti con la Direzione, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 c.c.

In caso di mancato tempestivo pagamento della retta (o della quota di essa a carico dell'ospite) entro il termine previsto, l'Ente provvede ad incamerare il deposito cauzionale e, al contempo, formalizza diffida nei confronti dell'ospite e/o del/i soggetto/i obbligato/i, a mezzo di raccomandata A.R., alla ricostituzione del medesimo deposito entro 15 giorni.

Laddove il deposito cauzionale non sia ricostituito nei termini di cui sopra, il presente contratto si intende risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ.

La Fondazione provvederà ad inviare una formale diffida nei confronti dell'Ospite e di ogni altro soggetto Fideiussore/Obbligato in solido, a mezzo di raccomandata A.R., con invito a saldare quanto dovuto.

Ogni Fideiussore/Obbligato in solido garantisce qualsiasi obbligazione che l'Ospite si trovasse in qualunque momento ad avere verso la Fondazione, ed in particolare l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie dell'Ospite verso la Fondazione, in qualsiasi modo derivante dal presente contratto di ingresso.

Art. 9 –Qualità del servizio e pagamento delle tariffe

Nel caso in cui la qualità del servizio erogato non dovesse essere ritenuta congrua secondo la valutazione soggettiva espressa dall'Ospite e/o dei Fideiussori/Obbligati in solido, tale condizione, anche nel caso in cui venga invocata quale causa di risoluzione per inadempimento, non potrà mai costituire motivo di mancato pagamento della tariffe dovute.

Art. 10 – Periodo di prova / Recesso / Dimissioni volontarie

Il presente contratto è soggetto ad un periodo di prova di 30 (trenta) giorni, durante il quale ciascuna delle parti può recedere con effetto immediato e senza obbligo di motivazione, fatto salvo il pagamento da parte dell'Ospite del periodo usufruito (ex art. 5).

Se non avviene il recesso durante il periodo di prova, il contratto si intende perfezionato e rimane valido fino a scadenza, salvo quanto stabilito nei commi seguenti.

È consentito il recesso unilaterale dal presente contratto, da parte del/dei sottoscrittore/i.

In tal caso, la volontà dovrà manifestarsi per iscritto con nota indirizzata al Presidente della Fondazione, con un preavviso di 15 (quindici) giorni e, in caso di non rispetto dei termini, la Fondazione procederà all'addebito della tariffe dovute per i giorni mancanti.

Il recesso si perfezionerà solo dopo il termine della presenza dell'Ospite presso l'RSA.

Fino a quella data i soggetti obbligati al presente contratto saranno tenuti al pagamento delle tariffe in vigore.

Art. 11 – Domicilio e aggiornamento dati

A tutti gli effetti del contratto, le parti eleggono il proprio domicilio come dichiarato nel preambolo e le comunicazioni e le notificazioni fatte presso tali domicili saranno valide a tutti gli effetti di legge.

Sarà cura del/i sottoscrittore/i provvedere con puntualità ad aggiornare, in caso di variazione, sia l'anagrafica dell'Ospite (residenza, recapiti telefonici, stato di famiglia, riferimenti bancari, situazioni pensionistiche, stato di riconoscimento dell'invalidità civile. ecc.) sia i dati degli altri sottoscrittori coobbligati in solido (residenza, recapiti telefonici, riferimenti bancari, ...); in caso di ritardi od omissioni, graveranno sul/i sottoscrittore/i le spese e gli eventuali danni.

Ogni modifica di domicilio/dati, per essere valida, dovrà essere comunicata per iscritto al domicilio dell'altra parte tramite lettera raccomandata.

In caso di decesso del/i sottoscrittore/i e di mancanza di altre persone di riferimento note, la Fondazione farà riferimento al Comune di provenienza.



Art. 12 – Oggetti e beni personali

Si suggerisce di non tenere con sé oggetti personali di valore o grosse somme di denaro.

Ai sensi degli artt. 1783-1786 Codice Civile la Fondazione risponde:

- 1) quando le cose dell'Ospite le sono state consegnate in custodia;
- 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare, ai sensi degli artt. 1783-1786 c.c.

La Fondazione ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il denaro contante e gli oggetti di valore; può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratta di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione della Fondazione, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

La Fondazione può esigere che le cose consegnate siano contenute in un involucro chiuso o sigillato e controfirmate dall'Ospite/sottoscrittori.

Per le cose ricevute in custodia verrà rilasciata ricevuta.

La Fondazione declina ogni responsabilità circa il furto o lo smarrimento di denaro, di indumenti, di ausili personali o di oggetti preziosi non lasciati in custodia.

Alle dimissioni dell'Ospite a qualsiasi titolo, gli oggetti lasciati in giacenza e non ritirati entro 1 (uno) anno rimarranno nella disponibilità della Fondazione.

Art. 13 – Dimissione dell' Ospite disposta dalla Fondazione

La Fondazione potrà procedere alle dimissioni dell'Ospite nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento della tariffe dovute per due mesi consecutivi;
- b) mancata accettazione delle nuove tariffe;
- c) qualora sopravvenga una situazione, accertata e documentata dal Direttore Sanitario della Fondazione, che renda impossibile la permanenza dell'Ospite in RSA;
- d) assenza superiore ai dieci giorni non motivata da ricovero ospedaliero o da altre ragioni ritenute giustificative dell'assenza ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- e) revoca del consenso prestato al trattamento dei dati personali e/o dei dati di salute e/o al consenso allo svolgimento degli atti medici di tutela della salute;
- f) nel caso di lesioni del rapporto fiduciario tra l'Ospite e/o i suoi familiari e gli operatori della Fondazione, in qualsiasi modo determinatosi, ad insindacabile giudizio del Direttore Generale e del Direttore Sanitario della Fondazione, previa comunicazione al Presidente, a garanzia dell'Ospite;
- g) estinzione o trasformazione della Fondazione.

La risoluzione del contratto da parte dell'Ente gestore ha effetto e la dimissione può avvenire garantendo congruo preavviso all'Ospite e a qualsiasi obbligato in solido, ai quali i servizi della Fondazione daranno supporto per la ricerca di soluzioni alternative, anche con l'attivazione dei servizi sociali del Comune di residenza e con l'ASL di riferimento, fatto salvo il pagamento da parte dell'Ospite del periodo usufruito e degli interessi legali.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

I firmatari del presente contratto di ingresso, in riferimento al D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni concernente "codice in materia di protezione dei dati personali", dichiarano di essere stati informati sulle finalità e sulle modalità del trattamento cui sono destinati i dati.

I dati saranno trattati per fini di diagnosi, cura, prevenzione e riabilitazione e non verranno comunicati a terzi fatta eccezione per altre strutture socio-sanitarie del territorio (Ats, Aziende Ospedaliere, altre RSA) e per gli Enti pubblici interessati (Comune, Provincia, Regione).

La comunicazione, ai sopra menzionati Enti, dei dati personali che riguardano l'Ospite, avverrà solo in caso di necessità o al fine di una ottimizzazione dei servizi erogati.

Il Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale della Fondazione.



Delega per informazioni di carattere sanitario

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Ospite ai sensi dell'art.9, comma 2, D.Lgs 193/2003, delega il/i signor/i _____,

che pure sottoscrive il presente atto, a formulare richieste, ricevere informazioni, al ritiro della documentazione relativamente alla sua persona e, in particolare, al suo stato di salute, durante il soggiorno presso la Fondazione.

L'Ospite, o le persone delegate nel comma precedente, ha diritto di richiedere copia della documentazione sanitaria che lo riguarda.

Richiesta da parte di soggetti diversi dall'interessato

Oltre al caso di soggetto munito di delega, si possono riscontrare le seguenti condizioni di seguito elencate:

a) **Incapacità di intendere e di volere**

In caso di paziente interdetto per grave infermità (art. 414 c.c.) o inabilitato per infermità di mente (art. 415 c.c.), il tutore/curatore, che producendo la certificazione idonea ad attestare il proprio stato è legittimamente autorizzato a ricevere copia di cartella clinica

b) **Impossibilità a provvedere ai propri interessi**

Se l'interessato si troverà nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, la richiesta può essere effettuata dall'amministratore di sostegno quando nominato (Legge n. 6 del 9.1.2004)

c) **Familiari del defunto**

Copia della documentazione sanitaria di un Ospite deceduto può essere richiesta dagli eredi legittimari dello stesso (art. 536 c.c.) e precisamente dal coniuge, dai figli legittimi, dai figli naturali, in mancanza dei predetti dagli ascendenti legittimi, nonché dagli eredi testamentari.

Al momento della richiesta l'istante dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualità di legittimo erede e la relazione di parentela esistente con il defunto, secondo la seguente gerarchia:

1. il coniuge e i figli;
2. in loro mancanza i genitori;
3. in mancanza dei suddetti, i fratelli;
4. in mancanza di tutti costoro gli ascendenti ed i discendenti fino al 4° grado.

Art. 15 – Certificazioni fiscali

La Fondazione rilascerà ad ogni Ospite una certificazione del pagamento delle tariffe ai fini fiscali entro i termini utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Art. 16 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di altri provvedimenti amministrativi regionali, incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso si intenderà ritenersi automaticamente modificato e integrato.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione potrà, in ottemperanza alle finalità statutariamente previste e al fine di tutelare l'interesse dell'intera comunità, disporre con atti e regolamenti le condizioni per lo svolgimento dei servizi a cui obbligatoriamente i fruitori dovranno scrupolosamente attenersi.

Qualora le stesse non dovessero essere condivise, le parti potranno recedere dal contratto nei termini previsti dal precedente art.10.

Art.17 – Calcolo dei giorni

Tutti i termini e le scadenze espresse in giorni nel presente contratto si intendono calcolati da calendario. Se il termine è un giorno festivo, si intende rinviato al giorno successivo.



Art. 18 – Durata, scadenza e divieto di cessione

Il presente contratto ha durata annuale dalla data di inizio indicata all'art.2 e viene tacitamente rinnovato di anno in anno. Il presente contratto non può essere ceduto dalle parti, salvo consenso scritto delle parti stesse, e in caso di estinzione o trasformazione della natura giuridica della Fondazione o cause di forza maggiore.

Art. 19 - Foro competente in via esclusiva

La presente scrittura privata è valida a tutti gli effetti civili e di legge. Le parti dichiarano che per eventuali controversie, in qualsiasi modo derivanti e/o connesse all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, la competenza territoriale esclusiva sarà del Foro di Monza.

Art. 20 – Registrazione

Le parti concordano che la presente scrittura privata sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972 n° 634 ed a spese del richiedente (comprese le spese per bolli, copie ecc.).

Art. 21 - Variazioni della normativa

Nel caso la normativa in materia di contratto di ingresso in RSA dovesse mutare, le parti convengono già fin d'ora che il contratto verrà sostituito/integrato con il recepimento delle variazioni normative. Eventuali modifiche diverse da quelle stabilite dalle normative nazionali o regionali in materia, hanno efficacia solo ove apportate per iscritto e sottoscritte da entrambe le parti.

Allegati:

1. Carta dei Servizi della RSA
2. Tabella con importi delle rette
3. Regolamento UdO

Letto, confermato e sottoscritto in data __ / __ / _____

L'Ospite _____

L'Obbligato/gli Obbligati in solido _____

Il Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno (specificare il titolo) _____

Il delegato per informazioni di carattere sanitario _____

Per la Fondazione (_____) _____

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e seguenti del Codice Civile, le parti dichiarano di avere attentamente letto e valutato il presente contratto, di esserne pienamente e consapevolmente edotte approvandolo in ogni sua parte.

In particolare le parti danno atto di avere riletto ed approvato espressamente le seguenti clausole, valutate come "vessatorie": 5 (Fideiussori e Obbligati in solido), 6 (Tariffe e obblighi di ciascuno dei sottoscrittori obbligati in solido), 6h (risoluzione del contratto per mancato pagamento di due mensilità delle tariffe dovute), 7 (interessi per ritardato pagamento), 8 (responsabilità degli obbligati in solido), 13 (dimissione dell'Ospite disposta dalla Fondazione), 19 (competenza territoriale esclusiva).



Fondazione Istituto Geriatrico "La Pelucca" onlus

CONTRATTO DI INGRESSO IN RSA

Sede di

via Campanella

via Boccaccio

Letto, confermato e sottoscritto in data __ / __ / ____

L'Ospite _____

L'Obbligato/gli Obbligati in solido _____

Il Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno (specificare il titolo) _____

Il delegato per informazioni di carattere sanitario _____

Per la Fondazione (_____) _____